



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 121/2023 R.G. P.U. per l'omologa di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCI riformulata in data 12/2/2026 dal Sig. Andrea Gemelli; così come corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto:

- la proposta prevede l'apporto di risorse esterne idonee ad aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- il debitore ha allegato alla domanda la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3, CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Ritenuto altresì di dover disporre, in accoglimento dell'istanza del debitore, il divieto di iniziare o proseguire sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Visto l'art. 78 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta e il decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese;

DISPONE che a cura del dell'organismo di composizione della crisi si provveda

all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

ASSEGNA ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

INVITA l'OCC a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

DISPONE che, fino alla definitività dell'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), assegnando alle parti termine perentorio fino al 2/4/2026 per il deposito delle predette note.

Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Segnala alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

Riserva la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Pisa, 27/02/2026

Il Giudice
dott. Marco Zinna

Il sottoscritto Dott. Pasquale Giovinazzo iscritto al n. 674 nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa sezione A, al n. 147794 nel registro dei Revisori Contabili con Studio in Pisa, Via Umberto Forti, 1, PEC pasquale.giovinazzo@pec.it nella veste di Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 comma 9- Legge n.3 del 27/01/2012 espone quanto segue:

- In data **30.09.2021** il Sig. Andrea Gemelli, nato a Novara il 23.08.1975, C.F. GMLNDR75M23F952X, residente in _____, per il tramite dell'Avvocato Diego Ciuffardi ha depositato istanza all'Organismi di Composizione della Crisi presso la CCIAA di Pisa per la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 27.01.2012 nr 3 come modificato dal D.L. 18.10.2012 nr. 179 convertito in L. 27.12.2012;
- Con provvedimento n. 26/2021 del 3.11.2021 il referente dell'OCC, Dott.ssa Marzia Guardati, ha conferito l'incarico allo scrivente quale esperto ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 27.01.2012 nr 3 come modificato dal D.L. 18.10.2012 nr. 179 convertito in L. 27.12.2012;
- A seguito di numerosi incontri il Sig. Gemelli, per il tramite del proprio legale, ha sottoposto al vaglio dell'OCC una proposta del concordato minore ai sensi dell'art. 74 c. 2 d. lgs. 12.01.2019 n. 14 e successive modifiche;

per quanto premesso

presenta la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 c. 2 d. lgs. 12.01.2019 n. 14 articolata nei seguenti paragrafi

INDICE

1. L'ACCORDO SOTTOPOSTO AL VAGLIO DEL GESTORE.....	2
2. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL GESTORE.....	2
<i>a. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni</i>	<i>3</i>
<i>b. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;.....</i>	<i>3</i>
<i>c. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</i>	<i>3</i>
<i>d. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;.....</i>	<i>4</i>
<i>e. L'indicazione presumibile dei costi della procedura;.....</i>	<i>5</i>
<i>f. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;</i>	<i>5</i>
<i>g. L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta</i>	<i>8</i>

3. MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE.....	8
4. ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	8
5. LE ATTESTAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE 3/2012.....	8
<i>a) Assicurazione del regolare adempimento dei crediti alimentari . Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
<i>b) Attestazione sul rispetto del requisito richiesto dall'art 7 l. 3/2012: la degradazione dei creditori privilegiati.....</i>	<i>8</i>
<i>c) Attestazione fattibilità del piano.....</i>	<i>9</i>

1. L'ACCORDO SOTTOPOSTO AL VAGLIO DEL GESTORE

Il Sig. Andrea Gemelli, per il tramite del proprio legale, ha presentato al vaglio dell'OCC una proposta di accordo così strutturata:

- La messa a disposizione di parte del proprio stipendio pari a euro 320,00 mensili per un periodo di 5 anni e quindi per un complessivo pari ad euro **19.200,00**;
- la messa a disposizione da parte della Sig.ra _____ della somma di **euro 2.700,00** qualificabile come "finanza esterna";

Con l'attivo sopra indicato, pari a euro 21.900,00 è possibile prevedere:

- a) La soddisfazione integrale delle spese afferenti l'OCC e delle spese necessarie per accedere alla procedura;
- b) La soddisfazione parziale dei creditori privilegiati generali mediante l'utilizzo delle risorse apportate dal debitore
- c) La soddisfazione parziale degli ulteriori creditori privilegiati generali e creditori chirografari mediante l'utilizzo della finanza esterna.

Quanto all'ammissibilità del Sig. Gemelli all'istituto del concordato minore si osserva che allo stato non risulta giurisprudenza sul punto, lo stesso non può essere qualificato consumatore essendo l'indebitamento proveniente da attività di impresa (come meglio si preciserà nei prossimi paragrafi), gli è pertanto preclusa la possibilità di accedere alla procedura ex art 67 ccii "procedura di ristrutturazione dei debiti" pertanto a parere dell'OCC, non essendo la società ancora cancellata dal registro imprese, è plausibile il ricorso all'istituto del concordato minore con finanza esterna. Se così non fosse non sarebbe permessodi comporre il proprio stato di sovraindebitamento mediante una proposta ai creditori rimanendo come unica soluzione la liquidazione controllata del proprio patrimonio (nel caso di specie sostanzialmente inesistente). Sulla questione, tuttavia, ci si rimette alle opportune valutazioni del GD.

a. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Da quanto emerso dai colloqui con il debitore e il suo avvocato le cause di indebitamento del Sig. Gemelli sono da ricondurre principalmente alle obbligazioni assunte in qualità di socio accomandatario della ceduta nel 2016; tale attività riguardava la gestione di una pizzeria sita nel centro della città di Pisa.

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si riferisce che le stesse risultano strettamente collegate all'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale.

b. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

Il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 CCI in altri termini si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte con conseguente incapacità di adempiere regolarmente.

Si precisa infatti che le uniche entrate del Sig. Gemelli sono relative allo stipendio di lavoro dipendente. Il ricorrente lavora in qualità di dipendente presso la pizzeria con mansione di pizzaiolo e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro.

Non vi sono altri beni da liquidare in quanto il Sig. Gemelli è proprietario soltanto di n. 2 motoveicoli di cui uno non funzionante e l'altro oggetto di fermo amministrativo.

Il passivo, come meglio dettagliato in seguito, ammonta a circa euro 80.000,00

Ne consegue che il Sig. Gemelli risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 CCI.

- non è soggetto a procedure concorsuali;
- non ha utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla legge 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;

c. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

Secondo quanto riferito dal ricorrente e con gli strumenti di indagine del Gestore non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

d. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ai sensi dell'articolo 75 del CCI Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori agli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Non svolgendo attività di impresa da oltre tre anni il punto a) si ritiene sostituito con le dichiarazioni dei redditi del Sig. Gemelli degli ultimi tre anni.

La proposta depositata risulta correttamente corredata di tutti i documenti richiesti dalla legge e gli stessi risultano attendibili.

L'articolo 76 lett. d CCI dispone che l'OCC oltre alla valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, deve operare una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si osserva come per alternativa liquidatoria possa farsi riferimento alla liquidazione del patrimonio ex articolo 268 CCI.

In questa procedura, della durata di quattro anni, il debitore metterebbe a disposizione tutti i suoi beni con le limitazioni di cui all'articolo 268 c. 4 CCI.

ATTIVO LIQUIDABILE

Il Sig. Gemelli non è titolare di beni immobili e i beni mobili registrati che possiede sono inutilizzabili o sottoposti a fermo amministrativo.

QUOTA PARTE DELLO STIPENDIO

Nello stabilire la quota riservata al debitore si dovrà innanzitutto ricavare la quota disponibile per i creditori determinata ex lege ai sensi dell'art. 545 cpc, ovvero:

- 1/5 dello stipendio salario o pensione (ivi incluso le somme a titolo di TFR e altri emolumenti) qualora i creditori abbiano la stessa natura;
- fino ad 1/2 dello stipendio salario o pensione (ivi incluso le somme a titolo di TFR e altri emolumenti) qualora i crediti vantati abbiano diversa natura e concorrano quindi cause di alimenti, tributi e c.d. crediti privati o “comuni”.

Il caso che ci occupa rientra in quest’ultima fattispecie e quindi sarà il giudice a stabilire la quota assegnata, che potrà ad esempio anche essere stabilita nella quota di 2/5, fino al massimo di metà dello stipendio.

Stante, però, l’importo dell’emolumento mensile e l’importo delle spese familiari si ritiene che non vi sia la possibilità di destinare alcuna somma ai creditori ex lege. Inoltre, per quanto attiene al passivo, in caso di liquidazione del patrimonio, vi sarebbero poste debitorie superiori rispetto alla proposta di accordo, in quanto, oltre all’OCC verrebbe nominato un liquidatore.

Tenuto conto di quanto sopra, nell’ipotesi di liquidazione dell’attivo non si riuscirebbe ad avere alcuna somma da offrire ai creditori e, per tale ragione, né i creditori privilegiati né i chirografari non troverebbero soddisfazione.

L’indicazione presumibile dei costi della procedura;

Quanto ai costi della procedura, per così come strutturata, si ritiene che oltre al compenso spettante all’OCC determinato in euro 2.500,00 (oltre oneri di legge) debba tenersi conto delle spese di pubblicità che verranno disposte dal giudice. Non vi sono beni immobili e mobili registrati su cui fare la trascrizione/annotazione. I costi della procedura possono quindi quantificarsi in euro 500,00 a cui sommare il compenso dell’OCC. E quindi i costi della procedura possono quantificarsi in **euro 3.000,00**.

e. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

La scrivente, in qualità di OCC, ha condotto, sulla base della documentazione allegata alla proposta del debitore e sulle risposte ricevute dai creditori un’indagine volta a comprendere la reale situazione debitoria del Sig. Gemelli con l’ausilio dell’esito della Centrale Rischi e dell’estratto di ruolo.

Sono state inoltre effettuate verifiche al Catasto Immobiliare nonché presso la conservatoria per verificare l’effettiva assenza di beni immobili ed è stato altresì consultato il PRA per riscontrare presenza di veicoli.

L’attivo messo a disposizione

L’attivo della proposta presentata dal Debitore è rappresentato da euro 21.900,00 derivanti da:

- La messa a disposizione di parte del proprio stipendio pari a euro 320,00 mensili per un periodo di 5 anni e quindi per un complessivo pari ad euro 19.200,00;
- la messa a disposizione da parte della Sig.ra _____ della somma di euro 2.700,00 qualificabile come "finanza esterna";

Si analizzano di seguito le poste attive messe a disposizione.

QUOTA PARTE STPENDIO

Il ricorrente lavora in qualità di dipendente presso _____ con mansione di pizzaiolo e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro.

Appare quindi ragionevolmente sostenibile l'impegno assunto con la proposta (euro 320,00 mensili per cinque anni).

FINANZA ESTERNA

Il comma 2 dell'articolo 74 (Proposta di concordato minore) che cita *Fuori dai casi previsti dal comma 1 (continuazione dell'attività di impresa), il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.*

La Sig.ra _____, per il buon esito della procedura si è impegnata a mettere a diposizione della procedura, entro trenta giorni dal decreto di omologa dell'accordo la somma di euro 2.700,00 rilasciando apposita dichiarazione di impegno e documentato all'OCC la disponibilità della somma che intende mettere a disposizione producendo la propria Certificazione Unica dalla quale si evince la solvibilità compatibile con l'impegno assunto.

Il passivo

Dalle verifiche eseguite emerge la seguente situazione debitoria:

Creditore	Importo
INPS	39.199,87
Agenzia delle Entrate	14.445,08
INAIL	2.273,83
Regione Toscana	2.546,63
Tributi Locali	13.954,85
Totale Privilegio	72.420,26
Fornitori Chirografi	3.431,16
CCIAA	911,98
Sanzioni Cod.Strada	1.908,56
Totale Chirografo	6.251,70
Totale	78.671,96

Gli importi sono stati riscontrati con estratto di ruolo aggiornato e con le relative circolarizzazioni. Le ragioni dell'indebitamento sono argomentate nella proposta e condivise dalla scrivente.

I creditori privilegiati

Il Sig. Gemelli ha debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate riscossione per un totale di euro 60.970,04 di cui euro 13.539,79 per debiti personali ed euro 47.430,25 per debiti della società.

Per tali debiti è stata effettuata la distinzione tra la natura privilegiata e quella chirografaria, sono stati assunti a chirografo aggi, interessi di mora, spese tabellari, diritti di notifica e il 50% delle sanzioni INPS così come disposto dall'articolo 2754 cc.

Inoltre, risultano ulteriori debitori privilegiati per euro 11.450,22 per un totale di euro 72.420,26.

I creditori chirografari

I creditori chirografari sono rappresentati dal fornitore ENI GAS e LUCE, Camera di Commercio e sanzioni al Codice della Strada per un totale di euro 6.250,70.

Le spese di giustizia e prededucibili

Il ricorrente quantifica nella proposta le spese di procedura e prededucibili in euro 4.500,00 come segue:

- euro 2.500 per il compenso dell'OCC più euro 500,00 si spese;
- euro 1.500 per il compenso del legale;

I predetti importi risultano confermati dalla formale accettazione da parte del debitore della lettera di incarico firmata in data 03.09.2021

A ciò si ritiene di aggiungere un fondo spese di **euro 500,00** per pubblicità e spese varie di gestione della procedura.

La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile

L'attivo da destinare ai creditori ammonta a complessivi euro 21.900,00, di cui euro 2.700,00 di finanza esterna.

Dalla somma apportata dal debitore dovranno essere scomputate le spese prededucibili e della procedura stimate in complessivi euro 4.500,00.

Per la soddisfazione degli altri creditori privilegiati e chirografari viene utilizzato il residuo dell'apporto del debitore e la finanza esterna, come da tabella:

Privilegio	Importo	% soddisfazione	importo pagato
INPS	39.200	22%	8.742
Agenzia delle Entrate	14.445	22%	3.221
INAIL	2.274	22%	507
Regione Toscana	2.547	22%	568
Tributi Locali	13.955	22%	3.112
Totale Privilegio	72.420		16.150
Fornitori Chirografi	3.431	20%	686
CCIAA	912	20%	182
Sanzioni Cod.Strada	1.909	20%	382
Totale Chirografo	6.252		1.250
Totale	78.672		17.400

TEMPISTICA

La proposta prevede dalla data di omologa si procederà con il versamento della quota parte dello stipendio del Sig. Gemelli il 10 di ogni mese a partire dal mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo su un conto corrente all'uopo acceso dall'OCC. La Sig.ra provvederà a erogare la quota mensile entro il 10 di ogni mese. Tutte le somme verranno versate su un conto corrente intestato alla procedura e appositamente aperto dal gestore.

f. L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta

Nel caso di specie la proposta non prevede la formazione di classi.

3. MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE

L'articolo 76 c. 3 CCI *"l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.*

Come già riferito lo stato di sovraindebitamento del Sig. Gemelli scaturisce da obbligazioni assunte quale socio accomandatario della

4. ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il Sig. Gemelli ha dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio immobiliare o beni mobili registrati.

5. LE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL CCI

a) Attestazione sul rispetto del requisito richiesto dall'art 75 c. 2 CCI: la degradazione dei creditori privilegiati

L'articolo 7 comma 1 della Legge 3/2012 tra i presupposti di ammissibilità prevede che *“E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”* Come visto nel caso di liquidazione la soddisfazione dei creditori potrebbe essere pari a zero e, per tale ragione, la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati è preferibile all’ipotesi liquidatoria.

b) Attestazione fattibilità del piano

A conclusione del proprio lavoro è compito dell'OCC rilasciare un giudizio sulla fattibilità del piano proposto e analizzato. Da quanto sopra esposto il piano può ragionevolmente essere realizzato e pertanto risulta fattibile.

Il piano rispetta i presupposti richiesti dalla legge e consente il raggiungimento dell’obiettivo sociale che viene riconosciuto alle procedure da sovraindebitamento ovvero quello di permettere ad un soggetto in difficoltà *c.d. sovraindebitato* di riacquistare un ruolo all’interno della società mediante l’esdebitazione.
